



## COMUNE DI CANELLI

### Aliquote ICI anno 2011

1	Aliquota ordinaria	<b>7,00 per mille</b>
2	Aliquota Abitazione Principale	<b>5,00 per mille</b>
3	Detrazione abitazione principale	<b>170,00 €</b>

**L'abitazione principale, le concessioni in uso gratuito** (come meglio specificato di seguito in disposizioni particolari) **e le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7), a condizione che il contribuente, anche per queste ultime, assolvà al pagamento della tassa raccolta rifiuti solidi urbani, non devono pagare l'ICI ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24/07/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista al punto 3 della suddetta tabella.**

#### Modalità di pagamento:

Versamento intestato a: Concessione di Asti EQUITALIA SESTRI SPA c/c 88658596 oppure utilizzando i modelli F24. Sarà inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni attraverso INTERNET collegandosi al sito: [www.comune.canelli.at.it](http://www.comune.canelli.at.it)

**Acconto entro il 16 giugno 2011 Saldo entro il 16 dicembre 2011** calcolati con le aliquote in vigore nell'anno corrente;

**Si informa che per l'anno 2011 non sarà possibile effettuare il pagamento dei bollettini ICI (sia acconto che saldo) presso lo sportello della Banca Popolare di Novara filiale di Canelli.**

#### Disposizioni particolari

Il comune di Canelli, con proprie disposizioni regolamentari, ha esteso il beneficio dell'abitazione principale anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, ai collaterali ed affini entro il secondo grado. I suddetti benefici comportano l'esenzione dal pagamento dell'ICI per ogni unità immobiliare con relativa pertinenza e decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

Le suddette agevolazioni sono concesse a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

#### Aree Fabbricabili

Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell'imposta calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse.

#### Immobili inagibili o inabitabili

La riduzione dell'imposta del 50% si applica agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. La condizione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile deve essere comunicata entro l'anno successivo. La denuncia deve essere integrata della documentazione dello stato dell'immobile.

*Ufficio Finanze e Tributi*